

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
12 MARZO 2013, N. 106

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, nella Provincia di Forlì-Cesena". (Proposta del consigliere relatore Antonio Mumolo su mandato della Commissione I)** 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 MARZO 2013, N. 38

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella Provincia di Forlì-Cesena** 7

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 12 MARZO 2013, N. 11

**Decisione sull'ammissibilità della proposta di legge regionale di iniziativa popolare denominato "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"** 8

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 12 MARZO 2013, N. 106

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, nella Provincia di Forlì-Cesena". (Proposta del consigliere relatore Antonio Mumolo su mandato della Commissione I)**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 1988 del 17 dicembre 2012 ha deliberato la presentazione del progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, nella Provincia di Forlì-Cesena", pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 172 del 18 dicembre 2012;
- che con la suddetta iniziativa la Giunta regionale ha aderito all'istanza presentata, il 22 ottobre 2012, dai Consigli comunali di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, i quali, impossibilitati ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale, hanno fatto pervenire alla Regione formale domanda con la quale hanno richiesto l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 (istanza composta dalle seguenti deliberazioni dei Consigli comunali, approvate con le maggioranze qualificate previste dalla legge con le stesse modalità stabilite per l'approvazione degli statuti comunali: Savignano sul Rubicone n. 79 del 9 ottobre 2012; San Mauro Pascoli n. 41 del 9 ottobre 2012);
- che la Commissione I "Bilancio, affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie locali, convocata in data 7 dicembre 2012 per esprimere il parere ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009, non ha dato avvio ai propri lavori per mancanza del numero legale richiesto per la validità della seduta (come risulta da nota prot. n. PG/2012/289478 del 10 dicembre 2012);
- che sul citato progetto di legge regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, nella Provincia di Forlì-Cesena", è stato acquisito il parere della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996; parere reso con deliberazione n. 13 del 21 gennaio 2013 del Consiglio provinciale di Forlì-Cesena, che si è espresso favorevolmente (qui allegato);

Visti:

- l'articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce

che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'articolo 50 dello Statuto regionale;
- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11 e l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;
- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;
- l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 - 2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";
- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, nella Provincia di Forlì-Cesena", iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto n. 3484 del 18/12/2012;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1988 del 17 dicembre 2012 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;
- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali ha esaminato in sede referente il progetto di legge e il parere della Provincia di Forlì-Cesena trasmettendo con nota prot. n. 10065 del 6 marzo 2013 all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all'approvazione del progetto di legge;
- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 e in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;

- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che prevede che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

- nella menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 1988 del 17 dicembre 2012 è riportata l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Rubicone Pascoli, Pascoli Rubicone, Rubiconia Pascoli, Rubicone pascoliano, Pascoli Valle Rubicone) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996;

- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, mediante dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:

- presenti n. 39
- assenti n. 11
- votanti n. 38
- favorevoli n. 31
- contrari n. 7
- astenuti n. --

delibera

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 3484 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, nella Provincia di Forlì-Cesena", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 5 marzo 2013;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella Provincia di Forlì-Cesena siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a) Rubicone Pascoli;
- b) Pascoli Rubicone;
- c) Rubiconia Pascoli;
- d) Rubicone pascoliano;
- e) Pascoli Valle Rubicone"

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella Provincia di Forlì-Cesena, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.



ORIGINALE

## PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

### CONSIGLIO PROVINCIALE

SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2013

In seduta odierna pubblica in sessione ordinaria di prima convocazione, nella Sala Consiliare della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n.9 - Forlì, il Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena, convocato nelle forme previste e riunitosi alle ore 15:22 con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Sono presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

	<b>Presidente della Giunta</b>	A 8 BILLI	Francesco	A 20 GAMBERINI	Veronica
A 1	BULBI Massimo	A 9 BISULLI	Gianni	A 21 GREGGI	Antonella
		10 BORGHETTI	Gabriele	22 LELLI	Luigi
	<b>Presidente del Consiglio</b>	11 BUDELLACCI	Chiara	A 23 LONTANI	Mauro
2	ZOFFOLI Daniele	A 12 CASTAGNOLI	Alessandro	24 MAZZOTTI	Massimiliano
		A 13 CASTAGNOLI	Isabella	A 25 MINGHINI	Luciano
	<b>Consiglieri</b>	14 CASTROGIOVANNI	Pino	26 PEROLARI	Giovanna
3	ALLEGNI Gessica	15 DALL'AMORE	Vittorio	A 27 POETA	Pier Giorgio
4	ANCONELLI Giordano	16 DELLAMOTTA	Fabio	28 ROCCALBEGNI	Valerio
A 5	BARTOLINI Luca	17 FAEDI	Giorgio	29 SEVERI	Virginia
6	BARTOLOMEI Maria Grazia	18 GAGLIARDI	Stefano	30 ZANONI	Gian Luca
A 7	BENAGLI Enrico	19 GALLINA	Piero	31 ZOFFOLI	Francesco

**Assegnati n.31 (trentuno). In carica n.31 (trentuno). Presenti n.19.**

Assume la Presidenza ZOFFOLI DANIELE il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara l'adunanza del Consiglio aperta in seduta pubblica.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: **BUDELLACCI CHIARA - CASTROGIOVANNI PINO - ROCCALBEGNI VALERIO.**

In continuazione di seduta viene presentato il seguente punto all'ordine del giorno.

**PROT. GEN. N. 347/2013      DELIBERAZIONE N. 13**

**FUSIONE DEI COMUNI DI SAVIGNANO SUL RUBICONE E SAN MAURO PASCOLI -  
ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA AI SENSI  
DELL'ART. 10 L.R. EMILIA-ROMAGNA N 24/1996**

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che i Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli hanno presentato alla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna istanza, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. R. 8 luglio 1996 n. 24, per l'avvio del procedimento diretto all'istituzione di un nuovo Comune a seguito della fusione dei rispettivi Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli;

Dato atto che la Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1988 del 17/12/2012, ha rilevato che:

- i due Comuni, afferenti entrambi al territorio della Provincia di Forlì-Cesena e tra di loro contigui, hanno da tempo hanno promosso forme di associazionismo intercomunale ed, insieme al Comune di Gatteo, fanno parte dell'Unione Comuni del Rubicone;
- il territorio interessato dal progetto di fusione è già fortemente integrato e interconnesso e ha sviluppato politiche comuni dal punto di vista urbanistico, dell'ambiente e della promozione del patrimonio storico-artistico;
- la finalità perseguita dai Comuni interessati al progetto di fusione è meritevole di approvazione e coerente con l'esigenza di promuovere uno sviluppo equilibrato del territorio, che permetta di raggiungere migliori economie di scala, nuovi servizi maggiormente specializzati e sempre più qualificati;

Considerato che la Giunta della Regione Emilia-Romagna con la medesima deliberazione, ritenendo esistenti i presupposti e gli elementi richiesti dalla L.R. n. 24/1996, ha aderito all'istanza assunta dai due Comuni e ha proposto all'Assemblea Legislativa Regionale, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della suddetta L.R., il "Progetto di legge regionale di iniziativa della giunta regionale recante l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella Provincia di Forlì-Cesena";

Richiamata la comunicazione, ns. prot n. 118880 del 20/12/2012, pervenuta dal Presidente dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, contenete in allegato il progetto di fusione, sopra richiamato, con la quale si richiede alla Provincia di Forlì-Cesena di esprimere, entro 60 giorni dalla ricezione, il proprio parere così come previsto dall'art. 10, L.R. n. 24/1996;

Visto l'art. 133 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto il "Progetto di legge, oggetto assembleare n. 3484, di iniziativa della Giunta regionale recante l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella Provincia di Forlì-Cesena" allegato al presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale in relazione al disposto dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Sentito il parere della competente Commissione Consiliare;

Preso atto della relazione dell'Assessore Maurizio Brunelli e del dibattito che è seguito con gli interventi dei Consiglieri Lontani, Gallina, Allegni, Borghetti, Gagliardi, Zoffoli Daniele, Billi, Bartolomei, Poeta, Dellamotta, Presidente Bulbi, Poeta, Faedi e Dellamotta, come da verbale depositato agli atti della presente deliberazione;

Con voti favorevoli n.17 e voti contrari n.9 (Dall'Amore, Anconelli, Benagli, Gagliardi, Roccalbegni, Dellamotta, Lontani, Billi e Zanoni) su Consiglieri presenti e votanti n.26 (essendo entrati Bisulli, Poeta, Lontani, Benagli, Billi, Greggi, Bartolini, Presidente Bulbi ed uscito Bartolini);

Con separata votazione per quanto riguarda l'immediata eseguibilità con voti favorevoli n.17 e voti contrari n.9 (Dall'Amore, Anconelli, Benagli, Gagliardi, Roccalbegni, Dellamotta, Lontani, Billi e Zanoni) su Consiglieri presenti e votanti n.26 (essendo entrati Bisulli, Poeta, Lontani, Benagli, Billi, Greggi, Bartolini, Presidente Bulbi ed uscito Bartolini);

### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto, ed esprime il proprio parere favorevole in merito al progetto di legge, oggetto assembleare n. 3484, di iniziativa della Giunta regionale, relativo all'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, allegato alla presente;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'amministrazione;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna.

Successivamente con separata votazione espressa in forma palese il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 MARZO 2013, N. 38

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella Provincia di Forlì-Cesena"**

## IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;

- l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) e in particolare:

- l'art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;

- l'art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto "contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso";

- l'art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 commi 2 lett. a) e 2 bis, della l.r. 24/1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per

tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, nella Provincia di Forlì-Cesena", - oggetto 3484;

- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. n. 11454 del 14/3/2013, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 106 del 12 marzo 2013 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella Provincia di Forlì-Cesena:

1) "Volete voi che i Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella Provincia di Forlì-Cesena siano unificati in un unico Comune mediante fusione?"

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Rubicone Pascoli;

b) Pascoli Rubicone;

c) Rubiconia Pascoli;

d) Rubicone pascoliano;

e) Pascoli Valle Rubicone."

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 9 giugno 2013;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

decreta

1) è indetto per il giorno di domenica 9 giugno 2013 il referendum consultivo relativo al progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, nella Provincia di Forlì-Cesena", - oggetto 3484;

2) sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, nella Provincia di Forlì-Cesena, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

3) i quesiti referendari sono così formulati:

1) "Volete voi che i Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli nella Provincia di Forlì-Cesena siano unificati in un unico Comune mediante fusione?"

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a) Rubicone Pascoli;
- b) Pascoli Rubicone;
- c) Rubiconia Pascoli;
- d) Rubicone pascoliano;
- e) Pascoli Valle Rubicone.”

4) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 8 giugno 2013 e riprendono alle ore 6 di domenica 9 giugno 2013;

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 9 giugno 2013 e terminano alle ore 22 dello stesso giorno, ai sensi dell'art. 37, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;

- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 12 di lunedì 10 giugno 2013, il Presidente della Sezione invierà gli atti all'Ufficio centrale circoscrizionale per il

referendum di cui all'art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996, in conformità alla previsione di cui all'art. 29, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

5) i Sindaci dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto;

6) il presente decreto è notificato al Prefetto ed al Presidente della Corte d'appello di Bologna, al Presidente del Tribunale di Forlì e al Prefetto di Forlì-Cesena; è inoltre comunicato ai Sindaci dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli ed al Presidente della competente Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all'art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

7) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE  
Vasco Errani

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 12 MARZO 2013, N. 11

**Decisione sull'ammissibilità della proposta di legge regionale di iniziativa popolare denominato "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"**

#### La Consulta di Garanzia Statutaria

##### *Ritenuto in Fatto*

In data 14 febbraio 2013, con nota prot. n. 6730, il Responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Rositano ha provveduto ad inviare alla Consulta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, Legge Regionale n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) il progetto di legge regionale di iniziativa popolare rubricato "*Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne*" depositato all'Assemblea Legislativa in data 7 febbraio 2013 (verbale prot. n. 5774).

La Consulta di Garanzia Statutaria, nella seduta del 15 febbraio 2013, presenti i componenti prof. Avv. F. Peccenini, prof. L. Scaffardi, prof. Avv. C. Fioravanti, Avv. E. Gianola Bazzini, Avv. M. Selleri, si è riunita per procedere ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento provvisorio interno della Consulta Statutaria adottato con delibera n. 3 del 9 aprile 2009 alla designazione tra i consultori di un relatore in merito alla proposta di cui sopra, individuando come relatore l'avv. Marco Selleri.

Successivamente, in data 26 febbraio 2013, la Consulta di Garanzia si è riunita per iniziare l'esame della proposta

di legge di iniziativa popolare ed il relatore ha riferito ai componenti della Consulta, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento provvisorio interno, sui contenuti della legge in parola.

Nella stessa sede, sono stati ascoltati gli incaricati del progetto di legge di iniziativa popolare, i quali hanno proceduto ad una breve relazione orale sulle finalità del progetto di iniziativa popolare presentato.

Nel corso dell'audizione, i relatori del progetto, le sig.re Liotti, Bergonzone e Alvisi, hanno illustrato le motivazioni poste alla base della proposta di legge, ponendo particolare attenzione al fenomeno della violenza sulle donne in tutte le forme e modalità in cui la stessa si manifesta: violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, attraverso minacce e persecuzioni. Quanto alle finalità del progetto, i soggetti incaricati della relazione, hanno sottolineato come lo stesso mirasse a massimizzare gli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza attraverso: 1) il rafforzamento e la diffusione delle Case e dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio; 2) la creazione di una Rete regionale contro la violenza formata dagli enti pubblici territoriali; 3) l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla violenza di genere che raccolga tutti i dati provenienti da forze dell'ordine, pronti soccorso e centri antiviolenza; e 4) la promozione di corsi di formazione di accoglienza e sostegno delle vittime di violenza.

In data 12 marzo 2013, la Consulta si è riunita per discutere dell'ammissibilità del progetto di legge presentato e dopo approfondita discussione, ha adottato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della L.R. n. 34/1999, la seguente deliberazione

##### *Ritenuto in Diritto*

Preliminarmente, è opportuno precisare che questa Consulta - contrariamente a quanto esposto nella relazione al



progetto di legge regionale in discussione - non esprime "un parere di legittimità" sulla legge di iniziativa popolare, ma si limita nell'ambito delle competenze ad essa attribuita dallo Statuto Regionale e nel rispetto dei compiti e funzioni indicati dall'art. 2 della L.R. n. 23 del 4 dicembre 2007, a dichiarare - relativamente ai pareri in materia di iniziativa popolare - "l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa, ai sensi dell'art. art. 18, comma 3, dello Statuto" estendendo l'esame (di ammissibilità) entro i limiti e nelle materie di cui all'art. 6, comma 1, L.R. n. 34/1999.

1. Ciò premesso, facendo seguito a quanto previsto all'art. 2, comma 1, L.R. n. 34/1999, il testo del progetto è redatto in articoli ed è accompagnato da una relazione che illustra finalità e contenuto dello stesso.

Non si ravvisa la violazione dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 34/1999 in quanto mancano più di sei mesi alla scadenza dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

In relazione all'oggetto della proposta legislativa, si osserva che il progetto di legge mira a disciplinare il fenomeno della violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne garantendo adeguato soccorso, sostegno e solidarietà alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali intra ed extra familiari attraverso l'istituzione e il funzionamento, sul territorio regionale, di centri antiviolenza con case rifugio in grado di assicurare alle donne in difficoltà, oltre all'accoglienza, percorsi di autonomia e di superamento del disagio.

Tale materia rientra tra le competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni dal momento che la tutela della dignità e dell'integrità fisica e psichica delle donne costituisce un principio di rilevanza costituzionale che ha trovato piena attuazione e riconoscimento anche nei principi ispiratori dello Statuto Regionale (art. 2, lett. a), b) e d) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna) cosicché è configurato il presupposto di cui all'art. 6 comma 1, lett. a) della L.R. n. 34/1999 rientrando - l'oggetto della proposta - in una materia di competenza regionale. Tale conclusione trova conferma nel fatto che il tema della violenza contro le donne ha trovato compiuta regolamentazione nell'ambito della legislazione regionale (si veda, senza pretesa di esaustività, con riferimento alla Regione Piemonte, la Legge Regionale n. 11/2008: "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti" e la Legge Regionale n. 16/2009: "Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio", con riferimento alla Regione Liguria, la Legge Regionale n. 12/2007: "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza", con riferimento alla Regione Toscana, Legge Regionale n. 59/2007: "Norme contro la violenza di genere", con riferimento alla Regione Marche, Legge Regionale n. 32/2008: "Interventi contro la violenza sulle donne", per la Regione Lazio, Legge Regionale n. 64/1993: "Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella regione Lazio" e la Legge Regionale n. 16/2009

rubricata "Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne", per la Regione Campania, Legge Regionale n. 11/2005: "Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate" e Legge Regionale n. 2/2011: "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere").

Il progetto di legge popolare è, del resto, in conformità con le norme della Costituzione, come richiesto dalla lett. b), comma 1, dell'art. 6 della L.R. n. 34/1999 considerato che le disposizioni del progetto realizzano e danno piena attuazione, da un lato, ai principi inviolabili dei cittadini nei loro complessi rapporti civili ed etico-sociali (art. 2 Cost.) nonché al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 (art. 3, Cost. commi 1 e 2).

Allo stesso modo, il progetto non viola il requisito richiesto alla lett. b), comma 1, dell'art. 6 della L. R. n. 34/1999 neppure sotto il diverso profilo della sua conformità alle norme dello Statuto regionale. Infatti, l'art. 1 "Principi e finalità" e art. 2 "Funzioni della Regione" del progetto sono norme che mirano a perseguire gli obiettivi indicati all'art. 2 dello Statuto Regionale a mente del quale:

"1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, .....(omissis);

b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, (omissis);

(omissis)

d) il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo".

2. La proposta deve essere, poi, esaminata in relazione ai limiti posti dall'articolo 18 dello Statuto, ripetuti dall'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 34/1999, in base al quale l'iniziativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e per quelle di bilancio.

La proposta non ha ad oggetto la revisione dello Statuto regionale.

Nel solco del consolidato orientamento della Consulta in ordine alla specificazione della natura di "leggi di bilancio" e di "disposizioni tributarie" rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità richiesto alla Consulta (cfr. Delibera n. 4 del 15 ottobre 2012, punti 2.1 e 2.2) non pare che la proposta contenga disposizioni che possano essere qualificate come "leggi di bilancio" o possano farsi rientrare nella "materia tributaria".

Vi è poi una chiara distinzione tra "leggi di bilancio" e "leggi di spesa": le prime sono disposizioni di ordine generale che incidono sulla struttura del bilancio regionale, per le quali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 34/1999

non è ammessa la formulazione di proposte di iniziativa popolare; le seconde, invece, sono quelle che prevedono un'allocazione diversa delle risorse previste nel bilancio, ammissibili purché vi siano gli elementi per determinare l'onere finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 34/1999 (Consulta di Garanzia Statutaria, decisione n. 5/2011, punto 2 in diritto).

3. In tal senso, occorre porre l'attenzione sulla modalità con cui i promotori hanno ritenuto di prevedere ed "appostare" la necessaria copertura finanziaria per consentire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal progetto.

La proposta, nella stessa intitolazione, chiarisce che il progetto mira alla "creazione" di una rete regionale contro la violenza di genere nella Regione Emilia-Romagna prevedendo, nella Relazione, le modalità con cui realizzare una tale finalità.

In primo luogo, attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla violenza di genere (a cui viene dedicato l'art. 7) e di corsi di formazione per il contrasto del fenomeno (art. 6) e, in secondo luogo, ponendo in essere interventi per l'ospitalità e il rifugio delle vittime della violenza e dei loro figli minori (con particolare riguardo alla soluzione dei problemi abitativi e del reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti coinvolti) (artt. 4, 8 e 9 del progetto).

Al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è preordinata la dotazione finanziaria dell'art. 11 (che si ritrascrive trattandosi di norma di centrale importanza ai presenti fini):

*"Norma finanziaria*

1. *Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".*
2. *Tali risorse sono da intendersi aggiuntive e non sostitutive dei finanziamenti già esistenti o forniti dagli Enti delle Reti locali antiviolenza."*

In linea con il richiamato orientamento della Consulta in ordine alla distinzione fra leggi di bilancio e di spesa (cfr. Consulta di garanzia statutaria, decisione n. 5 del 2011, punto 2 in diritto, Consulta di garanzia statutaria, decisione n. 4/2012, punto 2.1 in diritto) la previsione contenuta nell'art. 11 comma 1 della proposta in esame non pare incidere sulla struttura del bilancio regionale; si tratta, infatti, di una previsione che, disponendo un'allocazione diversa delle risorse previste nel bilancio, è da considerarsi ammissibile non trattandosi di norma che incide su leggi di bilancio.

Nel corso dell'audizione avvenuta in data 26/2/2013 è stato chiarito dagli stessi proponenti che l'art. 11, comma 1 del progetto in parola intendeva realizzare una "diversa sistemazione" di fondi già stanziati dal bilancio regionale attraverso la loro destinazione - per intero o quota parte - agli obiettivi previsti dall'art. 1.

A tal proposito, è opportuno ribadire come tale norma (che mira a consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati dal progetto) "incide" sul bilancio perché prevede una allocazione delle risorse previste dal bilancio regionale. Ma - come già chiarito in precedenti approdi di questa Consulta - *"una legge di spesa non per questo diventa legge di bilancio perché non avrebbe senso il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 34/99 secondo cui è pienamente ammissibile "la proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio" purché "contenga elementi per la determinazione del relativo onere finanziario"*. Stabilito dunque che, in linea di principio, sono ammissibili le leggi di spesa a carico del bilancio, le stesse incontrano il limite dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 34/1999 per il quale: *"la proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario"*.

4. Proprio in relazione a tale ultimo limite si evidenzia come l'art. 11, comma 1, ad una prima analisi parrebbe non individuare oneri aggiuntivi, ma solo prevedere una diversa destinazione delle risorse già poste a bilancio dalla Regione (come esplicitato dai relatori nel corso dell'audizione del 26.2.2013).

A tale interpretazione, tuttavia, non è possibile accedere giusta quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 del progetto secondo cui *"Tali risorse (vale a dire quelle indicate al comma 1 dell'articolo in commento) sono da intendersi aggiuntive e non sostitutive dei finanziamenti già esistenti"*. Tale previsione - a parte la discutibile tecnica redazionale - oltre a qualificarsi come norma interpretativa del comma 1, chiarisce, in modo inequivoco che gli stanziamenti che la Regione effettuerà per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto dovranno considerarsi come "qualcosa di ulteriore" e non meramente sostitutivi dei finanziamenti già esistenti (cosicché, ad un'interpretazione meramente letterale, se non sostitutivi di quelli già esistenti i finanziamenti previsti sono, per definizione, aggiuntivi).

A identiche conclusioni è possibile pervenire attraverso una semplice lettura della Relazione al progetto, laddove nel secondo capoverso viene indicato che: *"(il progetto di legge) intende perseguire quanto specificato mettendo a sistema ... (omissis) ..... nonché investendo risorse aggiuntive"*.

Sotto altro profilo (e sempre con riferimento al limite dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 34/1999) occorre considerare che - se da un lato, le spese previste dal comma 1 dell'art. 11 del progetto, sono da considerare "aggiuntive", le stesse si ritiene siano anche "nuove" ma, in entrambi i casi, il testo del progetto (art. 11, comma 1) richiama *"gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario"* attraverso il riferimento ai fondi annualmente stanziati, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi dell'articolo 37 della L.R. n. 40/2001.

Tale inciso si ritiene consenta quel grado di determi-

natezza richiesto dall'art. 2, comma 2, L.R. n. 34/1999 (l'utilizzo del termine "elementi per la determinazione" è significativo del grado di determinatezza richiesto) atteso che l'art. 37 citato si riferisce alle spese continuative o ricorrenti rinviando "*alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa*".

**P.Q.M.**

**LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA**

dichiara ammissibile il progetto di legge; nella sua interezza, vale a dire in tutti i singoli articoli, dall'articolo 1 all'articolo 11.

---

---